PROT. N. 6211
DEL 22/04/2016

DOTT. SALVATORE SEMINARA

VIA MONTEVERGINE, 14

89122 REGGIO DI CALABRIA (RC)

COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA IONICA

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

VERBALE N. 6 DEL 22/04/2016 DEL REVISORE UNICO

OGGETTO: PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE RECANTE AD OGGETTO "MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE IUC"

L'anno duemilasedici il giorno ventidue del mese di aprile - il sottoscritto Revisore Unico Dott. Salvatore Seminara nominato con delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 01/10/2014 pubblicata il 09/10/2014, procede con l'esame della documentazione ricevuta dal Responsabile del Settore Economico – Finanziario relativa alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, avente per oggetto: "modifica regolamento comunale iuc".

IL REVISORE

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 21/05/2014 è stato approvato il regolamento IUC ed istituita la tassa sui rifiuti (TARI), successivamente con deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 29/12/2014 è stato modificato l'art. 59;

Considerato che:

- si rende necessario approvare delle modifiche al regolamento I.U.C. componente IMU e TASI attualmente in vigore, quale conseguenza dell'entrata in vigore della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Dato atto che:

- in materia di IMU la legge di stabilità 2016, L. 208/2015, ha apportato le seguenti modifiche:
    - il comma 10 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha soppresso l'equiparazione all'abitazione principale degli immobili concessi ad uso gratuito ai partenti in linea retta di primo grado, adibita ad abitazione principale, aventi un reddito non superiore a 15.000 euro annui, di cui al comma 2 dell'art. 13 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
    - lo stesso comma 10, della legge 208/2015, alla lettera b) ha introdotto la riduzione al 50% della base imponibile per: "le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
    - ai sensi del comma 13 della legge 2 dicembre 2015, n. 208, "A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;
    - nella suddetta circolare n. 9/1993 del Ministero delle Finanze il comune di Marina di Gioiosa Ionica è considerato totalmente montano e, pertanto, i terreni agricoli dal 1° gennaio 2016 sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU);
    - sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli: posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto

legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

- che in materia di TASI il comma 14 della legge 208/2015, ha apportato le seguenti modifiche:
  - il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 è stato modificato come segue: "la TASI è a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9";
  - il comma 639 dell'art. 1 della legge 147/2013 è stato sostituito dal seguente: "Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9";
  - al comma 678 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento»;

    d) al comma 681 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo»;
  - al comma 688, le parole: «21 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «termine

perentorio del 14 ottobre»;

- con le suddette modifiche normative viene sancita l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali non solo del possessore, ma anche dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare, ad eccezioni delle case di lusso, nonché dei terreni agricoli;
- è stata introdotta una agevolazione per i cd. " immobili merce" con la previsione di un'aliquota ridotta di base all'1 per mille;

Considerato che:

- l'art. 239 del D.Lgs. 267/2000, tra le funzioni dell'organi di revisione prevede il rilascio di parere in relazione alle proposte regolamento e di applicazione dei tributi locali;
- le modifiche apportate si rifanno a norme di legge;
- viene riapprovato integralmente l'intero regolamento aggiornato a tutte le modifiche già apportate ed approvate;

Visto il regolamento di contabilità dell'Ente;
Visto il parere favorevole del responsabile del Settore Economico – Finanziario;

ESPRIME

in relazione alle proprie competenze ed ai sensi del D.Lgs. 267/2000, parere favorevole alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Revisore invita gli organi competenti a provvedere a tutti gli adempimenti inerenti e conseguenti.

Il Revisore Unico

Salvatore Semmola